



**L'AMMINISTRAZIONE È SEMPRE TENUTA A MOTIVARE LA SOSPENSIONE DI UN' ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.**

**La Corte Costituzionale con la sentenza n. 310 definisce incostituzionale la possibilità di derogare all'obbligo di indicare i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sospensione dell'attività di un'impresa.**

Il giudice Costituzionale boccia, il Dlgs 81/2008 (all'articolo 14 comma 1) nel punto in cui sottrae agli obblighi di trasparenza amministrativa il fermo delle aziende.

La norma censurata, per giustificare la sospensione, utilizzava l'esigenza di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre che la necessità di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

**Tuttavia questi obiettivi – spiega la suprema Corte – non risultano affatto compromessi dal dovere di motivazione che viene imposto all'amministrazione responsabile dell'atto.**

Il dubbio era sorto dal ricorso del gestore di una pizzeria che faceva consegne a domicilio la cui attività era stata sospesa dopo che gli ispettori avevano verificato l'impiego di due fattorini che non risultavano nella documentazione obbligatoria. La decisione di far abbassare le serrande al gestore era stata presa malgrado il titolare avesse mostrato agli ispettori del lavoro le copie dei contratti di collaborazione autonoma e occasionale conclusi con i due dipendenti.

Il Tar, accolta la domanda tesa a sospendere il provvedimento impugnato, anche in considerazione del grave pregiudizio provocato a un'azienda di piccole dimensioni, ha chiesto l'intervento della Consulta.

**LA CORTE COSTITUZIONALE ha confermato la fondatezza dei dubbi di conformità, affermando il contrasto con gli articoli 97 e 113 della COSTITUZIONE.**

L'obbligo di motivazione, conclude il Collegio, costituisce, infatti, il corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione consentendo al tempo stesso al destinatario che si ritiene leso dal provvedimento di far valere le sue ragioni in tribunale.





## BONUS FISCALE DEL 55%: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Se entro fine anno non verrà prorogato l'incentivo fiscale del 55% sui lavori edilizi per il risparmio energetico, le persone fisiche e i professionisti che non riescono a terminare i lavori entro il 2010, potranno beneficiare del bonus Irpef, solo se effettueranno i pagamenti tramite bonifico entro quest'anno. Con la mancata proroga dell'agevolazione fiscale, comunque, nel 2011 potranno essere utilizzati gli eventuali contributi comunitari, regionali o locali, che oggi non sono cumulabili, sullo stesso intervento, con la detrazione del 55 per cento.

**I pagamenti tramite bonifico, effettuati dalle persone fisiche, entro la fine del 2010, sono detraibili dall'Irpef al 55%, anche se sono riferiti a lavori per il risparmio energetico, che verranno eseguiti nel 2011.** Se i lavori non termineranno nel 2010, ma i relativi pagamenti sono stati anticipati quest'anno, per beneficiare del bonus, il



**-55%**  
**detrazioni  
fiscali**

mancato termine dei lavori e i dati dei pagamenti effettuati nel 2010 vanno comunicati all'agenzia telematicamente entro il 31 marzo 2011. La consueta comunicazione all'Enea va fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

**Se la fine dei lavori avviene quest'anno, l'agevolazione può riguardare l'intero investimento, anche senza effettuare alcun pagamento, se l'intervento viene eseguito tramite un contratto di leasing.**

Dal primo gennaio 2009 (articolo 6, comma 3, Dlgs 115/2008) le spese per gli interventi di risparmio energetico, agevolati con il bonus del 55%, non possono beneficiare anche degli eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

**Una mancata proroga del bonus fiscale, quindi, aumenterebbe l'interesse per gli incentivi Ue, per quelli regionali o locali, oltre che per l'utilizzo della detrazione del 36% sul recupero edilizio, nella quale potrebbero essere inquadri molti interventi.**



## CONTRIBUTI INAIL PER LA SICUREZZA IN ARRIVO

**L'INAIL metterà a disposizione contributi per la promozione di varie attività connesse al miglioramento della sicurezza in azienda.**

La procedura di accesso ai finanziamenti prevederà la compilazione di una prima domanda on line (studiata in modo che sia di facile accessibilità direttamente anche per le aziende). In relazione alla domanda presentata sarà attribuito un punteggio in automatico e solo al superamento di una determinata soglia di punteggio, sarà possibile compilare la richiesta di contributo, presentando le ulteriori specifiche del progetto da implementare.

**Il primo step permetterà di conoscere subito se l'attività che si vuole sviluppare in azienda è finanziabile o meno, attraverso l'INAIL.**

Il bando sarà operativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta.



## PERDITE SU CREDITI



**Non sono deducibili e quindi non possono essere iscritti in bilancio come costi i crediti non riscossi dalle aziende in crisi prima della dichiarazione di fallimento o dell'aloro chiusura definitiva.** in particolare l'art.66 c.3 del tur, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito di impresa, se risultano da elementi certi e precisi e , in ogni caso se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali, deve

essere interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non puo' essere soddisfatto.

**clicca il sito [www.cgiamestre.com](http://www.cgiamestre.com)**